

STATUTO

DENOMINAZIONE E FINALITA'

ART. 1

E' costituita in Roma, a tempo indeterminato, una Fondazione denominata "FONDAZIONE Lelio Luttazzi".

La Fondazione in particolare intende sostenere, realizzare e promuovere azioni e progetti rivolti alla diffusione della cultura, dell'educazione e della formazione musicale. In particolar modo verranno sostenuti i giovani che intendono perfezionarsi nel campo della musica e le attività di carattere sociale in cui la musica rappresenta un valore di sostegno e di promozione della persona.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili in qualsiasi forma.

La Fondazione si occuperà dell'organizzazione di eventi ed iniziative per ricordare la figura umana ed artistica del Maestro Lelio Luttazzi.

Tali iniziative ed eventi avranno inoltre lo scopo di promuovere pubblicamente le finalità della Fondazione stessa e di raccogliere fondi e risorse per l'attività istituzionale.

ATTIVITA' ISTITUZIONALI, STRUMENTALI, ACCESSORIE E

CONNESSE

ART. 2 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fon-

dazione potrà tra l'altro:

a) la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche la costituzione degli organismi anzidetti;

c) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, spettacoli, convegni, incontri, mostre, programmi radio-televisivi, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto con la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico;

d) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 1.

e) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

- f) istituire Premi e Borse di Studio;
- g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di edizione e commercializzazione di libri ed oggetti, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- i) partecipare direttamente o indirettamente , senza fini di lucro, alla realizzazione di registrazioni di opere musicali su qualsiasi tipo di supporto (disco, CD, DVD, ecc..) e alla produzione di spartiti musicali e quant'altro.

PATRIMONIO

ART. 3

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori e dai Soci Sostenitori e dai soggetti terzi.
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati **con espressa destinazione a incremento del patrimonio.**

FONDO DI GESTIONE

Art. 4 Il Fondo di Gestione della Fondazione è co-

stituito:

- dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 5 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

ART. 6 I membri della Fondazione si dividono in:

- Soci Fondatori
- Soci Sostenitori
- Soci Onorari

FONDATORI

Art. 7 Socio Fondatore è la Signora Rossanna Moretti Luttazzi.

Qualora venisse a mancare, per qualsiasi causa, il Socio Fondatore, il Consiglio di Amministrazione procederà alla designazione del/i soggetto/i destinato/i a subentrare in sua vece nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto, nel rispetto di eventuali indicazioni da parte del Socio Fondatore decaduto stesso, e così in perpetuo.

realizzazione dei suoi scopi.

SOCI SOSTENITORI

ART. 8 Sono Soci Sostenitori nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, determinati dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

I Soci Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti ove approvato.

I Soci Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Possono essere nominati Soci Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

SOCI ONORARI

ART. 9 Sono soci onorari le persone che si sono distinte per meriti particolari nel campo dell'arte, della cultura, dello spettacolo e della medicina, o si sono fatti particolarmente onore nel sostenere la Fondazione o i fini da essa perseguiti, e per tali motivi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 10 Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente
- Il Collegio dei Revisori.

ART. 11 Il Consiglio di Amministrazione è costituito

da un numero di membri variabile da tre a cinque, secondo quanto determinato dalla fondatrice in sede di nomina.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica a tempo indeterminato.

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente ed il Vicepresidente.

Nel corso del loro mandato i consiglieri di amministrazione potranno venire sostituiti in caso di rinuncia all'incarico, di impedimento a svolgere le loro mansioni, di morte, ovvero, se dovessero decadere dalla carica a seguito di subita condanna per gravi reati pronunciata con sentenza passata in giudicato, ovvero per gravi motivi di carattere morale ad insindacabile giudizio degli altri consiglieri.

Nel caso si debba provvedere alla loro sostituzione, per qualsiasi motivo, si osservano le disposizioni del successivo articolo.

ART. 12 In caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più consiglieri di amministrazione, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con delibera adottata a maggioranza.

Se tutti i consiglieri dovessero venire a mancare contemporaneamente provvederà la fondatrice o chi

l'avesse sostituita ai sensi del precedente articolo 7.

ART. 13 Al Consiglio di amministrazione spetta ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nei limiti delle disposizioni di legge.

In particolare spetta al Consiglio d'amministrazione:

- a) eleggere, fra i propri membri, il Presidente ed il Vicepresidente;
- b) sostituire i componenti del Consiglio di Amministrazione venuti a mancare;
- c) deliberare i regolamenti per la gestione delle entrate e delle uscite;
- d) Approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi rispettivamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed il 30 aprile successivo;
- e) decidere l'ammontare, il numero ed i destinatari delle erogazioni, in conformità agli scopi della Fondazione ed alle categorie di interventi;
- f) deliberare la nomina dei procuratori speciali;
- g) promuovere, quando occorra, modifiche allo Statuto.

ART. 14 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il potere di rappresentanza legale della

Fondazione verso terzi, in giudizio e dinanzi agli organi amministrativi, con i connessi poteri di firma.

Spetta al Presidente di adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo, nel breve tempo possibile, al Consiglio di Amministrazione e sottoponendo la relativa delibera alla ratifica di questo, nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle delibere del Consiglio stesso e cura che sia redatto il verbale della seduta, che verrà letto, approvato e firmato dagli altri consiglieri nella seduta seguente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Presidente può richiedere la presenza di un collaboratore il quale potrà svolgere le funzioni di segretario del Consiglio stesso.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci, a tutti gli effetti, il Vicepresidente, ovvero, in caso di assenza o di impedimento anche di questo, il consigliere più anziano di nomina e, in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.

ART. 15 Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato, di norma, in riunione ordinaria, almeno una

volta ogni trimestre.

Il Consiglio di amministrazione sarà convocato in riunione straordinaria quando il Presidente lo riterrà opportuno o quando due membri ne faranno domanda scritta motivata.

ART. 16 L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo e ora della convocazione e deve essere spedito a tutti i membri ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti *a mezzo lettera raccomandata o posta certificata* almeno sette giorni prima della data di convocazione.

Nei casi urgenti, a giudizio del Presidente, la convocazione può essere fatta via e-mail, per telefax o telefonicamente almeno due giorni liberi prima della riunione.

Il Consiglio di amministrazione può autoconvocarsi qualora manifestino il loro assenso, anche verbalmente, tutti i membri e vi partecipino tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 17 Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei consiglieri presenti alla seduta. Alle vota-

zioni si procede per appello nominale.

In caso di parità di voti prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

ART. 18 I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Alla sostituzione dei membri decaduti si provvederà a termini dell'articolo 11 dello Statuto.

ART. 19 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, designati dalla Fondatrice o chi l'avesse sostituita ai sensi del precedente articolo 7.

Il Collegio dei Revisori durerà in carica quattro anni, ed eleggerà tra i suoi componenti, i quali potranno essere riconfermati, il suo Presidente.

Qualora durante il quadriennio di cui al comma precedente dovesse cessare dalla carica uno dei membri del Collegio dei Revisori dei conti a seguito di rinuncia, impedimento, morte o decadenza per gravi motivi di carattere morale o a seguito di condanna per gravi reati pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile, l'avente diritto provvederà ad una nuova nomina. La persona così nominata rimarrà in carica

sino alla scadenza del mandato del Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le funzioni di controllo sulle gestioni amministrativa e finanziaria, nonché sulla regolare tenuta delle scritture contabili. Il Collegio deve anche controllare, in modo particolare, che siano osservate le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 dello Statuto.

Il compenso del Collegio dei Revisori dei conti è determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

ART 20 Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di membro del Consiglio, sono gratuite, salvo la rifusione delle spese sostenute nell'adempimento del loro mandato.

SCIoglimento

ART. 21 In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che proporrà anche la persona del liquidatore, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazio-

ne, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

CLAUSOLA DI RINVIO

ART. 22 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.